

# SUBAPPALTO, ATTIVITÀ CHE NON COSTITUISCONO SUBAPPALTO E TUTELA DEL LAVORO

## TERZO DECRETO CORRETTIVO

Decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152

Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62

(G.U. n. 251 del 2 ottobre 2008 - in vigore dal 17 ottobre 2008)

**Art. 118. Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro (rubrica così sostituita dall'articolo 2, comma 1, lettera aa), d.lgs. n. 152 del 2008)**

**2 . La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo (*ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto\_ soppresso*) Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:**

**(comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera aa), d.lgs. n. 152 del 2008)**

*La novella al comma 6 dell'articolo 118, è volta a correggere un errore materiale, in quanto i versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva sono già ricompresi nel DURC.*

*La relazione illustrativa sottolinea che la sostituzione del vigente comma 6-bis, è volta ad eliminare "atti che rischiano di scardinare l'efficacia degli strumenti che la concertazione fra le parti sociali e il Governo hanno messo in campo nella lotta al lavoro nero". La nuova norma specifica, pertanto, le modalità da indicare nel DURC per la determinazione degli indici di congruità della forza lavoro diverse nel caso di servizi e forniture e nel caso di lavori.*

**6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva. (*nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti\_ soppresso*)**

(comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 2, comma 1, lettera aa), d.lgs. n. 152 del 2008)

**6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.**

(comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera aa), d.lgs. n. 152 del 2008)

## Tratto da

SENATO DELLA REPUBBLICA\_ COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI  
(8ª) MARTEDÌ 29 LUGLIO 2008 \_25ª Seduta (antimeridiana) Presidenza del Presidente GRILLO  
Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Castelli.  
La seduta inizia alle ore 12.

### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente: "Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (n. 12) (Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 12

(...)

#### 2.12 Lavoro irregolare

Nel comma 6bis dell'art. 118 del codice, come novellato dalla lettera r.4 dell'art.2 dello schema di correttivo, va eliminato il riferimento all'art. 1, commi 1173 e 1174 della l.n. 296/2006, trattandosi di disposizioni abrogate dall'art. 39, comma. 10, lett. N. del decretotegge n. 112/2008.

Pertanto,

l'art.2, lett r.4) dello schema governativo va così sostituita:

r.4) il comma 6 bis è così sostituito: 6 bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità per i lavori è verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del Lavoro, del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

A cura di Sonia Lazzini